

Esercizio della professione con un diploma conseguito all'estero

Chi desidera lavorare in Svizzera come medico dentista deve essere in possesso di un diploma in medicina dentaria svizzero o di un diploma estero riconosciuto. L'Ufficio per la formazione postgrado BZW della SSO ha riassunto qui di seguito le disposizioni legali in vigore al riguardo.

1. In generale

Chi desidera esercitare in Svizzera una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale deve essere titolare di un diploma svizzero o estero riconosciuto (cfr. art. 36 della legge sulle professioni mediche, di seguito LPMed). Oltre a ciò è necessario chiedere l'iscrizione nel registro delle professioni mediche (di seguito MedReg) e disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione (cfr. art. 33a LPMed).

2. Riconoscimento di diplomi esteri

Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati. Il diploma estero riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti di un diploma federale (cfr. art. 15 LPMed).

3. Diplomi conseguiti negli Stati dell'UE e dell'AELS

La Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi con l'UE (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC) e l'AELS (Convenzione AELS)¹. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone rinvia a sua volta alla Direttiva 2005/36/CE² relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva disciplina unicamente il riconoscimento dei diplomi professionali in vista dell'esercizio della professione e non l'utilizzo dei titoli accademici.

In medicina dentaria il riconoscimento dei diplomi conseguiti negli Stati dell'UE e dell'AELS si basa sul cosiddetto sistema di riconoscimento settoriale, in altre parole i diplomi che soddisfano i requisiti minimi della Direttiva 2005/36/CE e che pertanto sono elencati nell'allegato della direttiva stessa vengono riconosciuti automaticamente (c.d. riconoscimento diretto). Di conseguenza, un diploma è riconosciuto in Svizzera se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- il/la richiedente o il suo/la sua coniuge ha la cittadinanza svizzera o quella di uno degli Stati contraenti, ovvero di uno degli Stati dell'UE o dell'AELS;
- il diploma presentato è conforme alla Direttiva 2005/36/CE resp. alla Convenzione AELS;
- il diploma ed eventuali attestati aggiuntivi sono stati rilasciati dall'autorità competente conformemente alla direttiva 2005/36/CE o alla Convenzione AELS.

¹ Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

² Che si applica, secondo l'art. 22 della Convenzione AELS e l'art. 9 e l'Appendice 3 dell'Allegato K della Convenzione AELS, anche agli Stati AELS.

Le persone che desiderano esercitare la propria professione in Svizzera devono inoltre disporre delle conoscenze linguistiche necessarie (almeno il livello B2) in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni mediche (di seguito MEBEKO).³

4. Diplomi conseguiti in uno Stato terzo

4.1. Per principio: nessun riconoscimento

I diplomi conseguiti in uno Stato al di fuori dell'area UE/AELS non possono essere riconosciuti in Svizzera poiché non sono state concluse convenzioni internazionali in merito. Tuttavia, i/le titolari di diplomi rilasciati in uno Stato terzo hanno la possibilità di ottenere il diploma federale di medicina dentaria in Svizzera, come illustrato dettagliatamente al punto 5.

4.2. Eccezione: il riconoscimento indiretto

I diplomi conseguiti in Stati terzi e riconosciuti da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS possono essere riconosciuti in Svizzera a determinate condizioni secondo il principio del riconoscimento indiretto (c.d. riconoscimento del riconoscimento). I diplomi di Stati terzi possono essere riconosciuti in Svizzera nella misura in cui siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- il/la richiedente o il suo/la sua coniuge ha la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato contraente, ovvero di uno Stato dell'UE o dell'AELS;
- il/la richiedente ha l'autorizzazione a esercitare senza restrizioni la professione nello Stato che ha riconosciuto il suo diploma con gli stessi diritti di chi in quello Stato ha seguito e portato a termine la formazione e conseguito il diploma previsto dalla direttiva europea. Secondo l'articolo 2 paragrafo 2 della Direttiva 2005/36/CE, il primo riconoscimento deve essere avvenuto nel rispetto delle condizioni minime di formazione previste dalla direttiva;
- il/la richiedente ha acquisito recentemente (ovvero nel corso degli ultimi cinque anni) un'esperienza professionale in ambito clinico della durata di almeno tre anni nello Stato che ha riconosciuto il diploma e/o in Svizzera;

Le persone che desiderano esercitare la propria professione in Svizzera devono disporre delle conoscenze linguistiche necessarie (almeno il livello B2) in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). Il riconoscimento indiretto è di competenza della MEBEKO.⁴

³ V. «<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-der-medizinalberufe-aus-staaten-der-eu-efta.html#-50736877>», consultato l'ultima volta il 29 gennaio 2025.

⁴ V. «<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-der-medizinalberufe-ausserhalb-eu-efta.html#1503822024>», consultato l'ultima volta il 29 gennaio 2025.

5. Ottenimento del diploma federale in medicina dentaria

Le persone il cui diploma conseguito all'estero non è riconosciuto in Svizzera hanno le seguenti due (uniche) possibilità di ottenere il diploma federale in medicina dentaria⁵:

- ottenere un titolo di studio in medicina dentaria a livello di master (undergraduate) presso un'università svizzera (Basilea, Berna, Ginevra o Zurigo) e poi superare l'esame federale di medicina dentaria. Spetta all'università decidere se tenere conto della formazione già seguita in uno Stato terzo. L'università può subordinare l'ammissione al corso di studi a specifiche condizioni di ammissione;
- completare un corso di perfezionamento accreditato per ottenere il titolo federale in medico dentista specialista (in chirurgia orale, ortodonzia, parodontologia o medicina dentaria ricostruttiva) presso un centro di perfezionamento riconosciuto (università di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo, ospedale cantonale di Lucerna). Non appena la persona è pronta per l'esame, in altre parole soddisfa tutti i requisiti per iscriversi all'esame di medico dentista specialista, può richiedere al BZW di confermare che è autorizzata a farlo. Se lo è, il BZW se ne fa garante all'attenzione della MEBEKO. L'attestazione del BZW va obbligatoriamente inviata alla MEBEKO, unitamente alla domanda di ammissione all'esame federale. Una volta superato l'esame federale, la persona può iscriversi all'esame di medico dentista specialista.

Un corso di perfezionamento che permette di conseguire un certificato di perfezionamento professionale o un titolo di esperto della SSO, come il certificato di perfezionamento professionale SSO in medicina dentaria generale o un master postgrado, non sono sufficienti per essere ammessi all'esame federale.

6. Esercizio della professione sotto vigilanza professionale

Per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale occorre disporre, tra l'altro, di un diploma federale o di un diploma riconosciuto dalla MEBEKO (cfr. art. 36 LPMed). Ciò significa che le persone provenienti da Stati terzi non possono automaticamente esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale. Chi desidera esercitare la professione sotto vigilanza professionale ed è titolare di un diploma che non può essere riconosciuto in Svizzera, oltre a richiedere l'iscrizione del diploma nel MedReg deve presentare un attestato al suo futuro datore di lavoro che provi che dispone delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. Il diploma viene iscritto nel MedReg se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il diploma autorizza, nello Stato in cui è stato rilasciato, all'esercizio di una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale e

⁵ V. «<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/diplome-der-medizinalberufe-ausserhalb-eu-efta.html#-1429586930>», consultato l'ultima volta il 29 gennaio 2025.

- il diploma conseguito all'estero corrisponde a una formazione che soddisfa le esigenze minime in termini di ore/anni di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria il cui livello è stato riconosciuto equivalente.

Il fatto che il diploma venga iscritto nel MedReg non significa che sia stato formalmente riconosciuto e nemmeno che sia considerato equivalente a un diploma federale. La decisione circa l'iscrizione nel MedReg spetta alla MEBEKO. Oltre all'iscrizione del diploma nel MedReg, è richiesta un'iscrizione relativa alle conoscenze linguistiche (livello B2 in tedesco, francese o italiano).⁶

La decisione di autorizzare l'esercizio della professione sotto vigilanza professionale è di competenza dei cantoni. Non tutti i cantoni si sono dotati di regolamenti che consentono loro di autorizzare i cittadini di Stati terzi a esercitare la professione sotto vigilanza professionale. Inoltre i cantoni possono fissare ulteriori condizioni in aggiunta alle disposizioni federali. L'iscrizione nel MedReg è quindi solo un requisito che si somma alle altre condizioni stabilite dal cantone interessato per autorizzare l'esercizio della professione sotto vigilanza professionale. L'iscrizione nel MedReg di un diploma che non può essere riconosciuto in Svizzera non comporta pertanto automaticamente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.⁷

⁶ V. «https://www.bag.admin.ch/bag_it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluessengesundheitsberufe/diplome-der-medizinalberufe-ausserhalb-eu-efta.html#-1429586930», consultato l'ultima volta il 29 gennaio 2025.

⁷ V. Autorizzazione a impiegare un assistente proveniente da uno Stato terzo, Internum 6/2023, pag. 183 e segg.

Testo e grafica: Servizio giuridico della SSO/Ufficio per la formazione postgrado BZW

